

Roma, 2 ottobre 2012

Circolare n. 222/2012

Oggetto: Lavoro – Riforma del mercato del lavoro – Partite IVA - Chiarimenti.

A seguito di alcuni quesiti sulla applicabilità o meno della nuova disciplina delle partite IVA contenuta nella riforma Fornero (legge n. 92/2012) anche ai rapporti instaurati con soggetti imprenditoriali (come nel caso di trasportatori monoveicolari), si forniscono i seguenti chiarimenti.

Com'è noto, allo scopo di scoraggiare l'utilizzo delle partite IVA per dissimulare un rapporto di natura subordinata, l'art. 1, comma 26 della citata riforma ha introdotto nel titolo VII del DLGVO n. 276/2003 (*legge Biagi*), dedicato alle *tipologie contrattuali a progetto e occasionali* un nuovo art. 69 bis concernente *altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo*. Le nuove disposizioni fanno scattare una presunzione di irregolarità, allorché ricorrano determinati presupposti, sulle *prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini IVA*.

Ciò premesso ad avviso della Confetra il titolo della norma in esame, la sua collocazione sistematica all'interno della legge Biagi nonché l'esplicito riferimento nel corpo della stessa norma alla prestazione lavorativa svolta da *soggetto titolare di un reddito da lavoro autonomo*, portano ad escludere qualsiasi interpretazione estensiva e pertanto restano fuori dagli irrigidimenti introdotti dalla riforma Fornero i rapporti instaurati con soggetti titolari di reddito di impresa (art.55 del TUIR). Analoga lettura della norma viene fornita dalle altre organizzazioni imprenditoriali ed è indirettamente confermata dallo stesso Ministero del Lavoro che nello speciale dedicato alla riforma consultabile via internet (www.lavoro.gov.it) rubrica l'argomento in questione sotto il titolo di *contratto di collaborazione con partita IVA* descrivendolo poi come *lavoro autonomo svolto da professionisti con partita IVA*.

Si coglie l'occasione per riepilogare le nuove disposizioni in materia di partita IVA rammentando che le stesse si applicano ai rapporti instaurati successivamente al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della riforma Fornero), mentre per i rapporti in corso a quella data troveranno applicazione a decorrere dal 18 luglio 2013. Sostanzialmente il giro di vite sulle partite IVA consiste nella presunzione di irregolarità delle stesse qualora ricorrano almeno 2 dei 3 seguenti presupposti:

- durata del rapporto superiore a 8 mesi in un anno per 2 anni consecutivi;
- oltre l'80% dei compensi percepiti dal titolare di partita IVA nell'arco di 2 anni consecutivi deve essere imputabile allo stesso committente;
- il titolare di partita IVA dispone di una postazione fissa di lavoro presso il committente.

La presunzione di irregolarità non scatterà in alcun caso qualora il soggetto che svolge la prestazione percepisca un reddito annuo da lavoro autonomo di almeno 18 mila euro. Analogamente la presunzione non scatterà nel caso in cui la prestazione sia connotata da competenze elevate nonché in caso di prestazioni svolte nell'esercizio di attività professionali, da individuarsi con successivo decreto ministeriale, per le quali sia richiesta l'iscrizione ad un ordine professionale o ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati.

Fabio Marrocco
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 217/2012 e 187/2012
M/n